

▼B**REGOLAMENTO (CE) N. 1010/2009 DELLA COMMISSIONE****del 22 ottobre 2009****recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata**

TITOLO I

ISPEZIONI DI PESCHERECCI DEI PAESI TERZI NEI PORTI DEGLI STATI MEMBRI*CAPO I**Condizioni di accesso ai porti per i pescherecci di paesi terzi**Articolo 1***Notifica preventiva**

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i pescherecci che pescano i tipi di prodotti della pesca indicati nell'allegato I del presente regolamento sono soggetti a un termine di notifica preventiva di 4 ore.

▼M8*Articolo 2***Modulo di notifica preventiva**

Il modulo per la notifica preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 figura nell'allegato II del presente regolamento.

▼B*Articolo 3***Procedure e moduli per le dichiarazioni preventive di sbarco e di trasbordo**

1. Il modulo per la dichiarazione preventiva di sbarco di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, figura nell'allegato IIIA del presente regolamento.

2. Il modulo per la dichiarazione preventiva di trasbordo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, figura nell'allegato IIIB del presente regolamento.

3. Un peschereccio di un paese terzo può presentare la dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo in formato elettronico se lo Stato membro di cui intende utilizzare i porti di sbarco designati e le infrastrutture di trasbordo e lo Stato di bandiera del peschereccio hanno convenuto di procedere allo scambio elettronico dei dati.

▼B

4. Salvo se diversamente concordato ai sensi del paragrafo 3, i pescherecci di paesi terzi possono presentare la dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo:

- a) nella lingua ufficiale dello Stato membro di sbarco o trasbordo; oppure
- b) in inglese, previo consenso dello Stato membro di sbarco o trasbordo.

5. La dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo è presentata almeno 4 ore prima dell'ora prevista di sbarco o trasbordo.

*CAPO II**Ispezioni in porto***▼M8***Articolo 4***Parametri per le ispezioni in porto**

1. I parametri per le ispezioni in porto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 si basano sui criteri seguenti:

- a) le specie interessate sono soggette a un regime di ispezione o a contingenti stabiliti dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca;
- b) nel corso degli ultimi sei mesi il peschereccio non è stato oggetto di alcuna ispezione in un porto dell'UE;
- c) le catture sono incongruenti con le attività di pesca note di uno Stato di bandiera, segnatamente per quanto riguarda le specie, i quantitativi o le caratteristiche della sua flotta peschereccia;
- d) non è rispettato l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla notifica preventiva; i dati di cattura dichiarati dall'operatore sono incongruenti con altre informazioni in possesso dell'autorità competente;
- e) il proprietario, o l'operatore, del peschereccio è sospettato di partecipare o di aver partecipato ad attività INN;
- f) il peschereccio ha recentemente cambiato nome, bandiera o numero di immatricolazione;
- g) il peschereccio batte attualmente bandiera, o negli ultimi cinque anni ha battuto bandiera, di uno Stato che la Commissione europea ha notificato come possibile paese terzo non cooperante conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
- h) il peschereccio batte bandiera di uno Stato che non è stato notificato conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2008;

▼M8

- i) sono disponibili informazioni su possibili irregolarità nella convalida dei certificati di cattura da parte di un determinato Stato di bandiera;
- j) si rilevano presunte carenze nel sistema di controllo di uno Stato di bandiera;
- k) gli operatori interessati sono stati precedentemente coinvolti in attività illegali che rappresentavano un rischio potenziale di pesca INN;
- l) al peschereccio è stato negato l'ingresso o l'uso del porto conformemente alla legislazione internazionale, regionale e/o nazionale pertinente, anche in caso di peschereccio autorizzato in ultima istanza ad entrare o accedere in porto in caso di forza maggiore o di difficoltà a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2. Al fine di garantire l'applicazione del primo comma, lettera b), dopo ogni ispezione gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e all'Agenzia europea di controllo della pesca il nome e la bandiera del peschereccio del paese terzo oggetto dell'ispezione e la data in cui questa è stata effettuata. La Commissione o l'Agenzia europea di controllo della pesca mettono tali informazioni a disposizione di altri Stati membri.

▼B*Articolo 5***Relazioni sull'applicazione dei parametri**

1. Gli Stati membri riferiscono in merito all'applicazione dei parametri di cui all'articolo 4 nella relazione che trasmettono alla Commissione ogni due anni in conformità dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
2. Sulla base di tali relazioni e delle sue osservazioni, la Commissione procede alla valutazione e all'eventuale adeguamento dei parametri.

TITOLO II

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE PER L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA*CAPO I****Certificati di cattura****Articolo 6***Certificato di cattura semplificato**

1. Il presente articolo si applica ai pescherecci di paesi terzi:
 - a) di lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri senza attrezzi da traino; oppure
 - b) di lunghezza fuoritutto inferiore a 8 metri con attrezzi da traino; oppure
 - c) privi di sovrastruttura; oppure
 - d) di stazza misurata inferiore a 20 GT.

▼B

2. Le catture effettuate dai pescherecci di paesi terzi di cui al paragrafo 1 sbarcate unicamente nello Stato di bandiera di detti pescherecci e facenti parte di un'unica partita possono essere accompagnate da un certificato di cattura semplificato anziché dal certificato di cattura di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008. Il certificato di cattura semplificato contiene tutte le informazioni indicate nel modello riportato nell'allegato IV del presente regolamento ed è convalidato da un'autorità pubblica dello Stato di bandiera abilitata ad attestare l'esattezza delle informazioni.

3. La convalida del certificato di cattura semplificato è chiesta dall'esportatore della partita dietro presentazione all'autorità pubblica di tutte le informazioni specificate nel modello riportato nell'allegato IV.

▼M8*Articolo 6 bis***CATCH**

1. A norma dell'articolo 12 *bis*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, l'importatore, il riesportatore e, se del caso, l'esportatore presentano tramite CATCH all'autorità competente dello Stato membro in cui i prodotti della pesca sono destinati a essere immessi in libera pratica o, in caso di riesportazione, all'autorità competente dello Stato membro da cui deve aver luogo la riesportazione o, in caso di esportazione, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera i documenti seguenti, a seconda dei casi, e le informazioni ivi contenute:

- a) il certificato di cattura conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e al modello di cui all'allegato II di tale regolamento;
- b) il certificato di cattura semplificato conformemente all'articolo 6 e al modello di cui all'allegato IV del presente regolamento;
- c) il certificato di riesportazione di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e incluso nel suo allegato II o nell'allegato IV del presente regolamento;
- d) le informazioni riguardanti il trasporto incluse nell'appendice dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008;
- e) la dichiarazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 redatta dallo stabilimento di trasformazione in un paese terzo e approvata dall'autorità competente di tale paese terzo conformemente al modulo di cui all'allegato IV di tale regolamento;
- f) il titolo di trasporto unico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o la dichiarazione di non manipolazione conformemente al modello di cui al regolamento delegato (CE) n. 2025/453;
- g) qualsiasi documento giustificativo o informazione pertinente nell'ambito del sistema di certificazione delle catture relativo ai prodotti della pesca.

▼M8

2. I documenti e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dell'UE dello Stato membro in cui ha luogo la presentazione.

3. In deroga al paragrafo 2, lo Stato membro in cui ha luogo la presentazione può acconsentire a ricevere documenti redatti in un'altra lingua ufficiale dell'UE su specifica richiesta dell'operatore interessato.

4. Ogni Stato membro designa uno o più punti di contatto per CATCH e comunica tale designazione e i relativi recapiti alla Commissione. Gli Stati membri aggiornano i punti di contatto per CATCH e informano immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica al riguardo. La Commissione tiene un elenco dei punti di contatto, lo aggiorna e lo mette a disposizione di tutti gli Stati membri.

5. La Commissione ha accesso a tutti i dati, a tutte le informazioni e a tutti i documenti contenuti in CATCH allo scopo di monitorare lo scambio dei dati, delle informazioni e dei documenti ivi inseriti o prodotti ai fini dell'individuazione delle attività che sono, o sembrano, non conformi alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1005/2008. L'Agenzia europea di controllo della pesca gode degli stessi diritti di accesso della Commissione per poter assistere quest'ultima e gli Stati membri nell'applicazione uniforme ed efficace delle norme della politica comune della pesca, come previsto dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, anche per quanto riguarda la lotta contro la pesca INN.

6. Per quanto riguarda l'accesso di utenti diversi dalla Commissione e dall'Agenzia europea di controllo della pesca ai dati, alle informazioni e ai documenti contenuti in CATCH, si applicano le norme generali relative a TRACES di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

7. Non appena riceve una domanda in tal senso, la Commissione può concedere all'autorità competente e agli operatori di un paese terzo un accesso parziale alle funzionalità di CATCH e ai dati specifici riguardanti tale paese terzo ai fini della produzione e della convalida dei certificati di cattura e dei documenti connessi in CATCH, purché il richiedente dimostri di soddisfare i requisiti seguenti:

a) abbia la capacità giuridica e operativa di fornire, senza indebito ritardo, l'assistenza necessaria per consentire il buon funzionamento di CATCH; e

b) abbia designato a tale scopo un punto di contatto.

L'accesso parziale di cui al presente paragrafo non comprende l'accesso ai dati personali trattati in CATCH, tranne nel caso in cui il paese terzo richiedente soddisfi le condizioni per i trasferimenti leciti dei dati personali stabilite dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/473/oj>).

▼ M8

8. Gli scambi di dati tra CATCH e altri sistemi elettronici, compresi i sistemi nazionali degli Stati membri, sono sincroni, reciproci e basati sulle norme UN/CEFACT. Gli scambi di dati tra CATCH e i sistemi nazionali degli Stati membri utilizzano i dati di riferimento forniti in CATCH.

9. In caso di indisponibilità di CATCH, gli utenti possono utilizzare modelli cartacei o elettronici compilabili per registrare e scambiare informazioni. Tali modelli sono disponibili al pubblico su un sito web ufficiale della Commissione. Non appena il sistema è nuovamente disponibile, l'importatore introduce in CATCH le informazioni registrate nei modelli cartacei o elettronici compilabili e le allega in CATCH come documenti giustificativi. Tali documenti recano la dicitura *elaborato in situazione di emergenza*. Tramite CATCH, la Commissione informa gli utenti, con un anticipo di due settimane, di eventuali indisponibilità programmate, della loro durata e del motivo dell'indisponibilità.

10. A fini di conformità all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i certificati di cattura e i documenti connessi generati da operatori di paesi terzi e convalidati elettronicamente in CATCH da autorità di paesi terzi sono conservati da CATCH per almeno tre anni. I dati personali estratti dai certificati di cattura e dai documenti connessi sono conservati da CATCH per non più di 10 anni.

11. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali in CATCH, si applicano le norme generali relative all'IMSOC di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

*Articolo 7***Sistemi di documentazione delle catture riconosciuti adottati dalle ORGP**

I sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca elencati nell'allegato V del presente regolamento sono riconosciuti ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 come conformi ai requisiti di detto regolamento senza condizioni supplementari.

▼ B*Articolo 8***Termine di presentazione dei certificati di cattura**

In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la presentazione dei certificati di cattura per le importazioni di partite di prodotti della pesca spedite con i mezzi di trasporto di cui all'allegato VI del presente regolamento è soggetta ai termini più brevi fissati nello stesso allegato.

▼B*CAPO II***Operatori economici riconosciuti**

Sezione 1

Condizioni per il rilascio del certificato di operatore economico riconosciuto*Articolo 9***Disposizioni generali**

Agli operatori economici che ne facciano richiesta può essere rilasciato un certificato di operatore economico riconosciuto (di seguito «certificato APEO») ai fini dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1005/2008 unicamente se:

- a) sono in possesso di un certificato di operatore economico autorizzato (di seguito «certificato AEO») in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽¹⁾ (di seguito «disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario»); e
- b) soddisfano i criteri previsti all'articolo 16, paragrafo 3, lettere da a) a g), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e specificati agli articoli da 10 a 13 del presente regolamento.

*Articolo 10***Importazioni sufficienti**

1. Il numero e il volume di operazioni di importazione sufficiente di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008 deve essere conseguito nello Stato membro di stabilimento.
2. Ciascuno Stato membro fissa una soglia minima per il numero e il volume di operazioni di importazione e la comunica alla Commissione.

*Articolo 11***Osservanza dei requisiti**

1. L'osservanza dei requisiti delle misure di conservazione e di gestione di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 è considerata adeguata se, nel triennio precedente la presentazione della domanda, il richiedente:
 - a) non ha commesso infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca;
 - b) non ha commesso infrazioni reiterate alle norme della politica comune della pesca;
 - c) non ha partecipato, direttamente o indirettamente, o coadiuvato le attività di navi o di operatori che praticano la pesca INN o su cui sono in corso accertamenti al riguardo; e

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

▼ B

d) non ha partecipato, direttamente o indirettamente, o coadiuvato le attività di navi che figurano negli elenchi delle navi INN adottati da un'ORGP.

2. In deroga al paragrafo 1, l'osservanza dei requisiti delle misure di conservazione e di gestione può essere considerata adeguata se l'autorità competente dello Stato membro ritiene che l'infrazione commessa dal richiedente:

a) non sia grave; e

b) abbia scarsa rilevanza quantitativa rispetto al numero o all'entità delle operazioni di importazione realizzate dal richiedente.

▼ M8*Articolo 12***Gestione dei dati registrati**

Il sistema di gestione dei certificati di cattura e, se del caso, dei dati sulla trasformazione di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008 è considerato soddisfacente se le informazioni contenute nei certificati di cattura e nei documenti connessi di cui all'articolo 14 del medesimo regolamento sono registrate in CATCH.

▼ B*Articolo 13***Strutture**

Le strutture del richiedente di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008 sono considerate adeguate se:

a) impediscono l'accesso non autorizzato alle zone di magazzinaggio e spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto;

b) consentono la movimentazione dei prodotti della pesca, compresa la protezione contro la manomissione delle unità di carico;

c) consentono di gestire le licenze di importazione e/o esportazione cui si applicano divieti o restrizioni e di distinguere i prodotti della pesca soggetti a certificato di cattura dai prodotti della pesca non soggetti a certificato di cattura.

Sezione 2

Domanda di certificato APEO*Articolo 14***Presentazione della domanda**

1. La domanda di certificato APEO, redatta secondo il modello che figura nell'allegato VII, è presentata all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio è stabilito l'importatore.

▼B

2. La domanda comprende registri e documenti che consentano all'autorità competente dello Stato membro di verificare e monitorare l'osservanza dei criteri fissati agli articoli da 9 a 13 del presente regolamento, compresa una copia del certificato AEO rilasciato in conformità delle disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario. I richiedenti presentano i dati necessari all'autorità competente dello Stato membro.
3. Nel caso in cui parte dei registri e dei documenti pertinenti sia conservata in un altro Stato membro si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 17.
4. Se l'autorità competente dello Stato membro stabilisce che la domanda non contiene tutti i dati necessari, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della stessa chiede al richiedente di fornire le informazioni pertinenti.
5. Una volta ricevuti tutti i dati necessari l'autorità competente informa il richiedente che la domanda risulta completa, specificando la data a partire dalla quale decorrono i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento.
6. Gli operatori che hanno ottenuto la qualifica di operatore economico riconosciuto in uno Stato membro e che ne fanno richiesta in un altro Stato membro possono allegare alla domanda una copia del certificato APEO rilasciato dal primo Stato membro.

*Articolo 15***Irricevibilità delle domande**

La domanda di cui all'articolo 14 è irricevibile nei casi seguenti:

- a) la domanda non è conforme alle disposizioni dell'articolo 14; oppure
- b) la domanda è presentata entro tre anni dalla revoca del certificato APEO di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a), b) e d).

*Sezione 3***Procedura per il rilascio dei certificati APEO***Articolo 16***Esame della domanda**

1. L'autorità dello Stato membro emittente esamina la domanda per valutare l'osservanza dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13. Tale esame e le relative conclusioni sono oggetto di una relazione circostanziata dell'autorità competente dello Stato membro.
2. Se il richiedente è titolare di un «certificato AEO — Sicurezza» o di un «certificato AEO — Semplificazioni doganali/sicurezza», di cui all'articolo 14 *bis* delle disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario, non è necessario esaminare i criteri stabiliti all'articolo 13.

▼B

3. Nel caso in cui un operatore abbia precedentemente ottenuto la qualifica di operatore economico riconosciuto in un altro Stato membro, l'autorità emittente valuta se sono soddisfatti i seguenti criteri:

a) i criteri stabiliti agli articoli 12 e 13;

b) facoltativamente, i criteri stabiliti agli articoli 10 e 11.

4. L'autorità emittente può accettare le conclusioni formulate da un esperto nei pertinenti settori di cui agli articoli 12 e 13 con riferimento ai criteri previsti agli stessi articoli. Detto esperto non deve avere alcun collegamento con il richiedente.

*Articolo 17***Consultazione di altri Stati membri**

1. L'autorità emittente consulta le autorità competenti di altri Stati membri se l'esame della conformità a uno o più dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13 non può essere effettuato a causa della mancanza di informazioni o dell'impossibilità di verificarle. Le autorità nazionali consultate rispondono entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è notificata la domanda dell'autorità dello Stato membro emittente.

2. Se le autorità competenti consultate non reagiscono entro il termine di 60 giorni di calendario previsto al paragrafo 1, l'autorità emittente può presumere che il richiedente soddisfi i criteri oggetto della consultazione.

*Articolo 18***Rilascio di un certificato APEO**

1. L'autorità emittente rilascia il certificato APEO in conformità del modello riportato nell'allegato VIII.

2. Il certificato APEO è rilasciato entro 90 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricezione di tutte le informazioni necessarie in conformità dell'articolo 14.

3. Il termine di 90 giorni di calendario di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario se l'autorità competente non è in grado di rispettarlo. In tal caso, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro informa il richiedente delle ragioni della proroga.

4. Il termine di cui al paragrafo 2 può essere inoltre prorogato se, nel corso dell'esame della conformità ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, il richiedente procede ad adeguamenti volti a soddisfare i criteri stessi e ne informa l'autorità competente.

▼B*Articolo 19***Rigetto della domanda**

1. Se i risultati dell'esame effettuato ai sensi degli articoli 16 e 17 rischiano di comportare il rigetto della domanda, l'autorità emittente li comunica al richiedente e gli concede la possibilità di reagire entro 30 giorni di calendario prima che tale decisione sia presa. Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso di conseguenza.

2. In caso di rigetto di una domanda, l'autorità competente informa il richiedente delle ragioni che motivano la decisione. La decisione di rigetto è notificata al richiedente entro i termini previsti all'articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4, e al presente articolo, paragrafo 1.

3. L'autorità emittente comunica quanto prima possibile alla Commissione che la domanda è stata respinta. La Commissione trasmette tale informazione per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Sezione 4**Qualifica di operatore economico riconosciuto***Articolo 20***Verifiche**

1. Quando il titolare di un certificato APEO informa l'autorità competente dello Stato membro dell'arrivo di prodotti della pesca, tale autorità, prima dell'arrivo della partita nello Stato membro medesimo, può comunicare all'operatore economico riconosciuto che la partita è stata selezionata per un'ulteriore verifica a seguito di un'analisi dei rischi in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1005/2008. Tale comunicazione può avvenire soltanto se non compromette la verifica da effettuare.

2. Il titolare di un certificato APEO sarà sottoposto a controlli fisici e documentali minori rispetto ad altri importatori, salvo decisione diversa adottata dall'autorità competente dello Stato membro al fine di tener conto di un rischio specifico o degli obblighi di controllo previsti da altri atti normativi comunitari.

3. Se, a seguito dell'analisi dei rischi, l'autorità competente dello Stato membro decide di sottoporre ad esame complementare una partita accompagnata da un certificato di cattura presentato da un operatore economico riconosciuto, le necessarie verifiche sono effettuate in via prioritaria. Su richiesta dell'operatore economico riconosciuto e previo accordo dell'autorità competente dello Stato membro, le verifiche possono essere effettuate in un luogo diverso dalla sede di detta autorità.

▼B

Sezione 5

Effetti giuridici dei certificati APEO*Articolo 21***Disposizioni generali**

1. Il certificato APEO acquista efficacia il decimo giorno lavorativo che segue la data di rilascio. Il periodo di validità del certificato non è limitato.
2. La validità del certificato APEO è limitata allo Stato membro dell'autorità emittente.
3. Le autorità competenti verificano il rispetto dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13.
4. Se un certificato APEO è rilasciato a un richiedente stabilito da meno di tre anni, si deve provvedere a un'attenta vigilanza nel corso del primo anno successivo al rilascio.
5. L'autorità emittente riesamina il rispetto dei criteri di cui agli articoli da 9 a 13 nei casi seguenti:
 - a) modifiche sostanziali della normativa comunitaria applicabile;
 - b) presunzione ragionevole che l'operatore economico riconosciuto non soddisfi più i criteri pertinenti.
6. A tale riesame si applica l'articolo 16, paragrafo 4.
7. L'autorità emittente comunica quanto prima possibile alla Commissione i risultati del riesame. La Commissione trasmette per via elettronica tale informazione alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

*Articolo 22***Sospensione della qualifica di operatore economico riconosciuto**

1. L'autorità emittente sospende la qualifica di operatore economico riconosciuto nei casi seguenti:
 - a) se si rileva il mancato rispetto dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13;
 - b) se le autorità competenti dello Stato membro hanno sufficienti motivi di ritenere che l'operatore economico riconosciuto abbia commesso un atto passibile di procedimento giudiziario e connesso con una violazione delle norme della politica comune della pesca o del regolamento (CE) n. 1005/2008;

▼B

- c) se la qualifica di operatore economico autorizzato è stata sospesa in conformità delle disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario;
- d) se la sospensione è chiesta dall'operatore economico riconosciuto, che si trova nella temporanea incapacità di soddisfare uno dei criteri di cui agli articoli da 9 a 13.

2. Prima di prendere una decisione in conformità del paragrafo 1, lettere a), b) e c), le autorità competenti dello Stato membro comunicano le loro conclusioni all'operatore economico riconosciuto. Questi potrà formulare le sue osservazioni entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione della comunicazione.

3. Tuttavia la sospensione prende corso immediatamente se ciò è necessario a motivo della natura o dell'entità della minaccia per le misure di conservazione di un determinato o di determinati stock. L'autorità che ha deciso la sospensione ne informa immediatamente la Commissione affinché gli altri Stati membri possano prendere i provvedimenti opportuni.

4. La sospensione di cui al paragrafo 1 prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla notifica all'operatore economico riconosciuto. Essa tuttavia non incide su eventuali procedure di importazione già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.

*Articolo 23***Sospensione in caso di mancato rispetto dei criteri applicabili**

1. Nel caso previsto all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), se l'operatore economico non regolarizza la situazione entro il termine di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo, la qualifica di operatore economico riconosciuto gli viene sospesa per un periodo di 30 giorni di calendario. L'autorità competente dello Stato membro notifica senza indugio la sospensione all'operatore economico interessato e alle autorità competenti degli altri Stati membri.

2. Se l'operatore economico riconosciuto non è stato in grado di regolarizzare la sua situazione entro il periodo di sospensione di 30 giorni di calendario di cui al paragrafo 1, ma può fornire la prova che le condizioni richieste possono essere rispettate in caso di proroga del termine, l'autorità emittente proroga la sospensione della qualifica di operatore economico riconosciuto di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario. Le autorità competenti degli altri Stati membri sono informate in merito alla concessione della proroga.

3. Se, entro il termine previsto ai paragrafi 1 o 2, l'operatore economico ha preso i provvedimenti necessari per conformarsi ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, l'autorità emittente revoca la sospensione e ne informa l'operatore economico interessato e la Commissione. La sospensione può essere revocata prima della scadenza del termine previsto ai paragrafi 1 o 2.

▼B*Articolo 24***Sospensione in caso di procedimento giudiziario**

1. Nel caso previsto all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), l'autorità emittente sospende la qualifica di operatore economico riconosciuto per la durata del procedimento e ne dà notifica all'operatore stesso. La notifica è altresì inviata alle autorità competenti degli altri Stati membri.
2. Tuttavia l'autorità competente dello Stato membro può decidere di non sospendere la qualifica di operatore economico riconosciuto se ritiene che l'infrazione abbia scarsa rilevanza quantitativa rispetto al numero e al volume delle operazioni di importazione realizzate dall'operatore.

*Articolo 25***Sospensione connessa alla qualifica di operatore economico autorizzato**

Nel caso previsto all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), l'autorità emittente sospende la qualifica di operatore economico riconosciuto fino a quando la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato non viene revocata. Essa ne dà notifica all'operatore economico riconosciuto nonché alle autorità competenti degli altri Stati membri.

*Articolo 26***Sospensione su richiesta**

1. Nel caso previsto all'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), l'operatore economico riconosciuto notifica all'autorità emittente la propria incapacità temporanea di soddisfare i criteri di cui agli articoli da 9 a 13, specificando la data in cui sarà in grado di conformarvisi. L'operatore economico riconosciuto è inoltre tenuto a notificare all'autorità emittente tutte le misure programmate e il relativo calendario.
2. L'autorità emittente trasmette la notifica alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri.
3. Se l'operatore economico riconosciuto non regolarizza la sua situazione entro il termine comunicato nella notifica, l'autorità emittente può concedergli una proroga ragionevole, a condizione che l'operatore stesso abbia agito in buona fede. La proroga è notificata alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri.

*Articolo 27***Revoca del certificato APEO**

1. Il certificato APEO è revocato nei casi seguenti:
 - a) se l'operatore economico riconosciuto omette di adottare le misure necessarie per conformarsi ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 3;
 - b) se si accerta che l'operatore economico riconosciuto ha commesso infrazioni gravi o reiterate alle norme della politica comune della pesca o al regolamento (CE) n. 1005/2008 e non è previsto un ulteriore diritto di appello;

▼B

- c) se l'operatore economico riconosciuto omette di adottare le misure necessarie per conformarsi ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, in conformità dell'articolo 26;
 - d) se è stata revocata la qualifica di operatore economico autorizzato concessa in conformità delle disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario;
 - e) se l'operatore economico riconosciuto ne fa richiesta.
2. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente può decidere di non revocare il certificato APEO se le infrazioni hanno scarsa rilevanza quantitativa rispetto al numero o all'entità delle operazioni di importazione realizzate dall'operatore.
3. La revoca acquista efficacia il giorno successivo a quello in cui è notificata all'operatore economico riconosciuto.
4. L'autorità emittente informa immediatamente la Commissione della revoca di un certificato APEO.

Sezione 6

Scambio di informazioni*Articolo 28***Richieste di informazioni**

1. L'operatore economico riconosciuto notifica all'autorità emittente tutti i fattori sorti dopo la concessione del certificato che ne possano influenzare il mantenimento.
2. Tutte le informazioni utili in possesso dell'autorità emittente riguardanti gli operatori economici sono comunicate, *su richiesta*, alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri nei quali gli operatori economici riconosciuti esercitano attività di importazione.

*Articolo 29***Scambio di informazioni riguardanti gli operatori economici riconosciuti**

1. La Commissione e le autorità competenti di tutti gli Stati membri archiviano per un periodo minimo di tre anni, conformemente alla normativa nazionale, e hanno accesso alle seguenti informazioni:
- a) i dati trasmessi per via elettronica relativi alle domande;
 - b) i certificati APEO e, se del caso, le modifiche o la revoca di detti certificati, o la sospensione della qualifica di operatore economico riconosciuto.
2. Ai fini di informazione e comunicazione tra le autorità competenti, nonché ai fini di informazione della Commissione e degli operatori economici in conformità del presente capo, può essere utilizzato il sistema di informazione sulla pesca INN di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

▼B

3. La Commissione può pubblicare su Internet l'elenco degli operatori economici riconosciuti, previo consenso degli operatori stessi. L'elenco è tenuto aggiornato.

*Articolo 30***Obblighi di comunicazione e valutazione**

1. Nella relazione che devono trasmettere ogni due anni alla Commissione in conformità dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri includono informazioni sull'attuazione del regime applicabile agli operatori economici riconosciuti previsto nel presente capo.

2. Sulla base di tali relazioni e delle sue osservazioni, la Commissione procede alla valutazione e all'eventuale adeguamento del regime applicabile agli operatori economici riconosciuti.

▼M8*CAPO III***Controlli e verifiche***Articolo 31***Criteri dell'Unione per le verifiche**

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri incentrano le verifiche sui rischi individuati in base ai seguenti criteri dell'Unione:

- a) segnalazioni attivate in CATCH;
- b) informazioni condivise mediante messaggi di assistenza reciproca conformemente all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e al titolo IV del presente regolamento;
- c) prodotti ottenuti da specie soggette a contingente nel quadro di un'organizzazione regionale di gestione della pesca;
- d) paese al quale è stata notificata la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante conformemente all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
- e) peschereccio, proprietario o operatore sospettato di partecipare o di aver partecipato ad attività INN;
- f) peschereccio, proprietario o operatore coinvolto in attività illegali diverse dalla pesca INN ma che rappresentano un rischio potenziale di pesca INN;
- g) recente modifica del nome, della bandiera o del numero di immatricolazione del peschereccio;
- h) prodotti della pesca ottenuti da specie di alto valore commerciale;
- i) introduzione di nuovi tipi di prodotti della pesca, nuove presentazioni di prodotti o nuovi modelli commerciali;

▼M8

- j) discrepanze tra i modelli commerciali e le attività di pesca note di uno Stato di bandiera, segnatamente per quanto riguarda le specie, i quantitativi o le caratteristiche della sua flotta peschereccia;
- k) discrepanze tra i modelli commerciali e le attività di pesca note di un paese terzo, segnatamente per quanto riguarda le caratteristiche della sua industria di trasformazione o i suoi scambi di prodotti della pesca;
- l) modelli commerciali non giustificati dalla razionalità o logica economica;
- m) aumento rilevante ed improvviso del volume degli scambi per determinate specie;
- n) certificato di cattura presentato per più partite;
- o) generazione, convalida e presentazione di certificati di cattura su supporto cartaceo o approvazione di dichiarazioni di trasformazione su supporto cartaceo;
- p) incongruenze tra i dati presentati in CATCH dall'operatore e i dati contenuti nei certificati di cattura su supporto cartaceo, o in altri documenti cartacei connessi, o qualsiasi altra informazione pertinente a disposizione dell'autorità competente;
- q) uso della casella 6 del certificato di cattura di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008;
- r) uso della casella 7 del certificato di cattura di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 in caso di trasbordo;
- s) presentazione di certificati di cattura corredati di numerose informazioni riguardanti il trasporto come previsto dall'appendice dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 e/o dei documenti previsti ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento;
- t) prodotto proveniente da un nuovo Stato di bandiera o da un nuovo Stato di esportazione;
- u) nuovo operatore.

*Articolo 32***Obblighi di comunicazione e valutazione**

1. Nella relazione che devono trasmettere ogni due anni alla Commissione in conformità dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri includono informazioni sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 31.
2. In tale relazione gli Stati membri includono informazioni riguardanti:
 - a) i controlli svolti conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008;

▼M8

- b) il numero e la natura degli indicatori di rischio supplementari introdotti dagli Stati membri in CATCH a livello nazionale;
 - c) il numero delle segnalazioni attivate in CATCH per ogni indicatore di rischio;
 - d) i rischi individuati sulla base dell'applicazione dei criteri dell'Unione di cui all'articolo 31 del presente regolamento e dei criteri nazionali supplementari eventualmente notificati alla Commissione conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008;
 - e) gli esiti delle attività di verifica intraprese per far fronte ai rischi individuati conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008;
 - f) le verifiche effettuate conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008;
 - g) le verifiche effettuate su base casuale conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
3. Sulla base di tali relazioni e delle sue osservazioni, la Commissione procede alla valutazione e all'eventuale adeguamento dei criteri dell'Unione.

▼B*CAPO IV**Cooperazione con i paesi terzi***▼M8****▼B**

TITOLO III

AVVISTAMENTI

*Articolo 34***Modulo per la trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati**

1. Il modulo per la trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, figura nell'allegato XA del presente regolamento.
2. Le istruzioni per la compilazione del modulo di cui al paragrafo 1 sono riportate nell'allegato XB del presente regolamento.

▼BTITOLO IV
ASSISTENZA RECIPROCA

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 35

Campo di applicazione

1. Il presente titolo stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri cooperano amministrativamente tra loro, con i paesi terzi, con la Commissione e con l'organismo da essa designato al fine di garantire l'effettiva applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 e del presente regolamento.
2. Il presente titolo non impone agli Stati membri di prestarsi reciproca assistenza nel caso in cui ciò possa pregiudicare l'ordinamento giuridico, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali. Prima di respingere una richiesta di assistenza, lo Stato membro interpellato consulta lo Stato membro richiedente per valutare la possibilità di fornire un'assistenza parziale, in base a determinate modalità e condizioni. Se una richiesta di assistenza non può essere accolta, lo Stato membro richiedente e la Commissione ne sono tempestivamente informati, specificando i motivi del rifiuto.
3. Il presente titolo non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle norme di procedura penale e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale, ivi comprese quelle relative al segreto istruttorio.

▼M8

Articolo 36

Protezione e trattamento dei dati personali

1. Al trattamento dei dati personali effettuato a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 e del presente regolamento dagli Stati membri, dalla Commissione o dall'organismo da essa designato si applicano i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
2. I diritti delle persone sono esercitati, per quanto riguarda i loro dati personali trattati in sistemi nazionali, conformemente alla legislazione dello Stato membro che ha memorizzato tali loro dati e, in particolare, alle disposizioni che recepiscono il regolamento di esecuzione (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda i loro dati personali trattati in sistemi dell'Unione, conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj>).

▼M8

3. La Commissione, o l'organismo da essa designato, e gli Stati membri possono trattare i dati personali delle persone fisiche per adempiere i loro compiti nell'ambito delle norme della politica comune della pesca, in particolare per lo svolgimento di verifiche e indagini ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2008, o nell'ambito delle norme previste da accordi con paesi terzi o da organizzazioni internazionali.

4. La Commissione può limitare alcuni dei diritti degli interessati nel contesto del trattamento dei dati personali da essa effettuato nell'ambito del sistema dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, in linea con la decisione (UE) 2019/1862 della Commissione, del 6 novembre 2019.

*Articolo 37***Utilizzo delle informazioni e protezione del segreto professionale e commerciale**

1. Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le misure necessarie per garantire che i dati coperti dal segreto professionale e commerciale che sono raccolti, ricevuti e trasmessi nell'ambito del presente regolamento siano trattati conformemente alle norme applicabili in materia di segreto professionale e commerciale.

2. I dati di cui al paragrafo 1 scambiati tra gli Stati membri e la Commissione possono essere trasmessi a persone diverse da quelle degli Stati membri o della Commissione o dell'organismo da essa designato purché, per svolgere le loro mansioni, tali persone non debbano per forza avere accesso ai dati in questione e lo Stato membro o la Commissione o l'organismo da essa designato che ha fornito i dati stessi vi abbia acconsentito. In caso di diniego, lo Stato membro, la Commissione o l'organismo da essa designato indica i motivi del diniego a trasmettere i dati. L'assenza di risposta a una richiesta di consenso entro il termine di un mese è considerata silenzio-assenso.

3. I dati di cui al paragrafo 1 non sono utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, salvo consenso dello Stato membro, della Commissione o dell'organismo da essa designato che li ha forniti e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro di appartenenza dell'autorità destinataria dei dati non vietino tale utilizzo. In caso di diniego, lo Stato membro, la Commissione o l'organismo da essa designato ne indica i motivi.

▼B*Articolo 38***Spese**

Gli Stati membri si fanno carico delle spese sostenute per dare esecuzione a una domanda di assistenza e rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all'applicazione del presente titolo.

*Articolo 39***Autorità unica**

1. Ciascuno Stato membro designa un ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del presente titolo.

▼B

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità dell'ufficio unico di collegamento e mantiene aggiornata tale informazione.

3. La Commissione pubblica e aggiorna l'elenco degli uffici unici di collegamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 40***Misure successive**

1. Se, a seguito di una richiesta di assistenza ai sensi del presente titolo o di uno scambio spontaneo di informazioni, le autorità nazionali decidono di adottare misure che possono essere attuate soltanto previa autorizzazione o su richiesta di un'autorità giudiziaria, esse comunicano allo Stato membro interessato e alla Commissione qualsiasi informazione sulle suddette misure che riguardi attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui ►**M8** all'articolo 42 di quest'ultimo ◀, o infrazioni al presente regolamento.

2. La comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria, se tale autorizzazione è prevista dalla legislazione nazionale.

*CAPO II***Informazioni senza richiesta preventiva***Articolo 41***Informazioni senza richiesta preventiva**

1. Se uno Stato membro viene a conoscenza di possibili attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui ►**M8** all'articolo 42 di quest'ultimo ◀ o ha ragionevoli motivi per sospettare che tali attività o infrazioni possano verificarsi, esso ne informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione. Tale comunicazione è corredata di tutte le informazioni necessarie ed è effettuata per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 39.

2. Se uno Stato membro adotta misure di esecuzione in relazione a un'attività di pesca INN o a un'infrazione di cui al paragrafo 1, esso ne informa gli altri Stati membri interessati e la Commissione per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 39.

3. Tutte le comunicazioni ai sensi del presente articolo sono effettuate per iscritto.

*CAPO III***Richieste di assistenza***Articolo 42***Definizioni**

Ai fini del presente titolo, per «richiesta di assistenza» si intende una richiesta, trasmessa da uno Stato membro a un altro Stato membro, di:

a) informazioni;

▼B

b) misure di esecuzione; oppure

c) notifica amministrativa.

*Articolo 43***Requisiti di carattere generale**

1. Lo Stato membro richiedente si assicura che tutte le richieste di assistenza siano corredate di informazioni sufficienti a consentire allo Stato membro interpellato di dare seguito alla richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute nel territorio dello Stato membro richiedente.

2. Le richieste di assistenza sono limitate ai casi debitamente motivati in cui sussistano ragionevoli motivi per ritenere che sono state realizzate attività di pesca INN o che sono state commesse infrazioni gravi di cui ► **M8** all'articolo 42 di quest'ultimo ◀, e in cui lo Stato membro richiedente non sia in grado, con i suoi propri mezzi, di ottenere le informazioni o di adottare le misure richieste.

*Articolo 44***Trasmissione delle richieste e risposte alle medesime**

1. Le richieste sono esclusivamente trasmesse dall'autorità unica dello Stato membro richiedente o dalla Commissione all'autorità unica dello Stato membro interpellato. Tutte le risposte a una richiesta sono comunicate secondo le stesse modalità.

2. Le richieste di reciproca assistenza e le relative risposte sono effettuate in forma scritta.

3. Le lingue utilizzate per le richieste e per la trasmissione delle informazioni sono concordate dalle autorità uniche prima dell'inoltro delle richieste. In caso di mancato accordo, le richieste sono comunicate nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro richiedente e le risposte nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro interpellato.

*Articolo 45***Richieste di informazioni**

1. Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato fornisce tutte le informazioni pertinenti necessarie per stabilire se sono state realizzate attività di pesca INN o se sono state commesse infrazioni gravi di cui ► **M8** all'articolo 42 di quest'ultimo ◀ o se sussistono sospetti giustificati che tali attività o infrazioni possano verificarsi. Tali informazioni sono trasmesse per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 39.

▼B

2. Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato effettua opportune indagini amministrative sulle operazioni che configurano, o che lo Stato membro richiedente ritiene che configurino, attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui ► **M8** all'articolo 42 di quest'ultimo ◀. Lo Stato membro interpellato comunica le conclusioni di tali indagini amministrative allo Stato membro richiedente e alla Commissione.

3. Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato può autorizzare un funzionario competente dello Stato membro richiedente ad accompagnare i funzionari dello Stato membro interpellato o della Commissione nel corso delle indagini amministrative di cui al paragrafo 2. I funzionari dello Stato membro richiedente non prendono parte agli atti che, secondo le disposizioni nazionali di procedura penale, sono riservati a funzionari specificamente designati dalla legge nazionale. In nessun caso essi partecipano a perquisizioni domiciliari o ad interrogatori formali effettuati a norma del diritto penale. I funzionari dello Stato membro richiedente presenti nello Stato membro interpellato devono poter presentare in qualsiasi momento un'autorizzazione scritta attestante la loro identità e le loro funzioni ufficiali.

4. Su richiesta dello Stato membro richiedente lo Stato membro interpellato fornisce tutti i documenti in suo possesso riguardanti attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui ► **M8** all'articolo 42 di quest'ultimo ◀, o copie certificate conformi di essi.

5. Il modulo standard per lo scambio di informazioni su richiesta figura nell'allegato XI.

*Articolo 46***Richieste di misure di esecuzione**

1. Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato, sulla base degli elementi di prova di cui all'articolo 43, adotta senza indugio tutte le misure di esecuzione necessarie per porre fine, nel suo territorio o nelle acque marittime soggette alla sua sovranità o giurisdizione, ad eventuali attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui ► **M8** all'articolo 42 di quest'ultimo ◀.

2. Lo Stato membro interpellato può consultare lo Stato membro richiedente e la Commissione allorché adotta le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1.

3. Lo Stato membro interpellato informa gli altri Stati membri interessati e la Commissione, per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 39, in merito alle misure adottate e ai relativi effetti.

▼B*Articolo 47***Termine di risposta alle richieste di informazioni e di misure di esecuzione**

1. Lo Stato membro interpellato trasmette le informazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 46, paragrafo 3, nel più breve tempo possibile, e comunque entro 4 settimane dalla data di ricezione della richiesta. Termini diversi possono essere concordati tra lo Stato membro interpellato e quello richiedente o la Commissione.

2. Se non è in grado di rispondere alla richiesta entro il termine previsto, lo Stato membro interpellato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine, indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.

*Articolo 48***Richieste di notifica amministrativa**

1. Su richiesta dello Stato membro richiedente lo Stato membro interpellato, in conformità delle proprie norme nazionali per la notifica di tali atti e decisioni, notifica al destinatario tutti gli atti e le decisioni adottati nel settore disciplinato dal regolamento (CE) n. 1005/2008 che sono emanati dalle autorità amministrative dello Stato membro richiedente e devono essere applicati nel territorio dello Stato membro interpellato.

2. Le domande di notifica sono effettuate per mezzo del modulo standard che figura nell'allegato XII del presente regolamento.

3. Lo Stato membro interpellato trasmette la sua risposta allo Stato membro richiedente immediatamente dopo la notifica per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 39. Le risposte sono trasmesse per mezzo del modulo standard che figura nell'allegato XII del presente regolamento.

*CAPO IV****Relazioni con la Commissione****Articolo 49***Comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena ne vengano a conoscenza, qualsiasi informazione che ritengano pertinente in relazione a metodi e pratiche utilizzati o sospettati di essere utilizzati e alle tendenze emerse con riguardo ad attività di pesca INN o ad infrazioni gravi di cui ► **M8** all'articolo 42 di quest'ultimo ◀.

2. La Commissione comunica agli Stati membri, non appena ne venga a conoscenza, qualsiasi informazione utile ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2008.

▼B*Articolo 50***Coordinamento da parte della Commissione**

1. Se uno Stato membro viene a conoscenza di operazioni che configurano, o sembrano configurare, attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui ►**M8** all'articolo 42 di quest'ultimo ◀ e che rivestono particolare importanza a livello comunitario, esso comunica quanto prima possibile alla Commissione ogni informazione pertinente necessaria per accertare i fatti. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri interessati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che le operazioni che configurano attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui ►**M8** all'articolo 42 di quest'ultimo ◀ rivestano particolare importanza a livello comunitario in particolare quando:

a) abbiano o possano aver ramificazioni in altri Stati membri; oppure

b) lo Stato membro ritenga probabile che operazioni analoghe siano state effettuate anche in altri Stati membri.

3. Se la Commissione ritiene che operazioni che configurano attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui ►**M8** all'articolo 42 di quest'ultimo ◀ abbiano avuto luogo in uno o più Stati membri, essa ne informa gli Stati membri interessati che procedono quanto prima possibile ad opportune indagini. Gli Stati membri interessati comunicano senza indugio alla Commissione le risultanze di tali indagini.

*CAPO V****Relazioni con i paesi terzi****Articolo 51***Scambio di informazioni con i paesi terzi**

1. Se uno Stato membro riceve da un paese terzo informazioni pertinenti ai fini dell'effettiva applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 e del presente regolamento, esso comunica tali informazioni agli altri Stati membri per il tramite dell'autorità unica, nella misura in cui ciò è consentito dagli accordi bilaterali di assistenza con detto paese terzo.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del presente titolo possono essere comunicate da uno Stato membro ad un paese terzo, per il tramite dell'autorità unica, nell'ambito di un accordo bilaterale di assistenza con detto paese terzo. Tale comunicazione è effettuata previa consultazione dello Stato membro da cui provengono le informazioni e in conformità della normativa comunitaria e nazionale concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

▼B

3. La Commissione, nell'ambito di accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i paesi terzi o di organizzazioni regionali di gestione della pesca, o nell'ambito di accordi analoghi di cui la Comunità è parte contraente o parte cooperante non contraente, può comunicare informazioni pertinenti sulle attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui ►**M8** all'articolo 42 di quest'ultimo ◀ ad altre parti di tali accordi o organizzazioni, previo consenso dello Stato membro da cui provengono le informazioni.

*CAPO VI***Disposizione transitoria***Articolo 52***Creazione di un sistema di informazione sulla pesca INN**

In attesa che venga istituito il «sistema di informazione sulla pesca INN» previsto all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra loro e con la Commissione, nell'ambito del presente titolo, attraverso i meccanismi esistenti per lo scambio di informazioni.

TITOLO V

MODIFICHE*Articolo 53***Modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2008**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, recante l'elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di «prodotti della pesca» di cui all'articolo 2, punto 8, di detto regolamento, è modificato in conformità dell'allegato XIII del presente regolamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 54***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Termine di notifica preventiva per determinati tipi di prodotti della pesca di cui all'articolo 1

Termine di notifica preventiva di 4 ore

Sbarchi di prodotti della pesca freschi effettuati da pescherecci in porti designati della Comunità

▼M8*ALLEGATO II***Modulo di notifica preventiva per i pescherecci di paesi terzi di cui all'articolo 2**

I campi contrassegnati da un asterisco (*) non devono essere compilati nel caso in cui sia stato convalidato un certificato di cattura per la totalità delle catture da sbarcare o trasbordare nell'UE.

Identificazione del peschereccio

1. Nome della nave:
2. Tipo di nave (da cattura, da trasporto o ausiliaria):
3. Bandiera (paese di immatricolazione):
4. Numero di immatricolazione nazionale (marcatura esterna):
5. Indicativo internazionale di chiamata:
6. Informazioni di contatto della nave:
7. Numero IMO, se del caso:
8. Altro identificativo unico della nave (se non è fornito il numero IMO):
9. VMS (no/sì (nazionale) no/sì (ORGP); se sì, tipo:)
10. Dimensioni della nave – lunghezza: larghezza: pescaggio:

Porto di scalo previsto

11. Nome del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere⁽¹⁾):
12. Motivo dello scalo (sbarco, trasbordo o accesso ai servizi):
13. Porto e data dell'ultimo scalo (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto/codice del porto a 3 lettere)

Autorizzazione di pesca

14. Numero dell'autorizzazione di pesca, periodo di validità e data di scadenza (indicare anche la zona di pesca, le specie e gli attrezzi da pesca)(*):
15. Numero dell'autorizzazione a fornire assistenza a operazioni di pesca/trasbordare i prodotti della pesca e data di scadenza:
16. Autorità di rilascio:
17. Identificativo ORGP (se pertinente):

Date

18. Date della bordata di pesca(*):
19. Data e ora stimata di arrivo in porto:

▼ **M8****Quantitativi delle specie tenute a bordo (o comunicazione attestante l'assenza di catture)**

20.- Numero/i del certificato di cattura corrispondente (se disponibile)	21.- Data del trasbordo (se effettuato in un luogo diverso dal porto di sbarco)(*)	22.- Zona o porto di trasbordo (zona FAO (CIEM), sottodivisione FAO (CIEM) e zona di sforzo di pesca)(*)	23. Data dell'autorizzazione di trasbordo(*)	24.- Nome della/delle specie (codice FAO alpha-3)(*)
25.- Zona di cattura (zona FAO (CIEM), sottodivisione FAO (CIEM) e zona di sforzo di pesca)(*)	26.- Peso vivo totale stimato delle catture a bordo (in kg) e/o numero di pesci, se richiesto	27.- Peso vivo totale stimato del pesce da sbarcare/trasbordare (in kg) e/o numero di pesci, se richiesto(*)	28.- Peso netto in kg del pesce da sbarcare/trasbordare(*)	29.- Presentazione del pesce e stato di conservazione (utilizzare codici ⁽¹⁾)(*)

(1) Per i codici relativi ai porti, ai diversi tipi di stato di conservazione del pesce e alla presentazione del pesce, cfr.: https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/fisheries/rules/enforcing-rules_en.

30. Nome e indirizzo del proprietario della nave:

31. Nome del comandante della nave/del suo rappresentante:

32. Firma:

33. Data:

ALLEGATO IIIA

Modulo per le dichiarazioni preventive di sbarco di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Identificazione della nave

1. Nome della nave:
2. Tipo di nave (nave da pesca o da trasporto):
3. Bandiera (paese di immatricolazione):
4. Porto di immatricolazione (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto):
5. Numero di immatricolazione (identificazione esterna):
6. Indicativo internazionale di chiamata:
7. Numero IMO/Lloyd's (eventuale):

Informazioni relative alla partenza

10. Data e ora della partenza:
11. Porto di partenza (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto):

Quantitativi delle specie detenute a bordo

15. Numero/i, data/e e Stato/i di bandiera del certificato di cattura	16. Data del trasbordo (se effettuato in un luogo diverso dal porto di sbarco) e nome della/e nave/i da pesca	17. Zona o porto di trasbordo [zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM]	18. Nome delle specie (codice FAO alpha-3)	19. Zona di cattura [zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca]	20. Peso vivo totale stimato delle catture a bordo (in kg) o numero di pesci, se richiesto	21. Peso vivo totale stimato del pesce da sbarcare (in kg) o numero di pesci, se richiesto	22. Presentazione del pesce e stato di conservazione [utilizzare codici alfabetici (*)]	23. Se del caso, coefficiente di conversione applicato al prodotto della pesca dallo Stato di bandiera	24. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, tipo di imballaggio (codice a 3 lettere CRT=cartoni, BOX=casse, BGS=sacchi e BLC=blocchi);	25. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, numero di unità di imballaggio (cartoni, scatole, sacchi, contenitori, blocchi, ecc.);	26. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, peso medio per unità di imballaggio (in kg):

27. Nome e indirizzo dell'armatore:
28. Nome del comandante del peschereccio/del rappresentante:
29. Firma:
30. Data:

Per le navi da pesca compilare i punti 1-15 e 18-30

Per le navi da trasporto compilare tutti i punti

(*) Per i codici alfabetici relativi ai porti, allo stato di conservazione e alla presentazione del pesce cfr.: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

ALLEGATO IIB

Modulo per le dichiarazioni preventive di trasbordo di cui all'articolo 3, paragrafo 2

(da presentare sia per la nave cedente che per la nave ricevente)

Identificazione della nave

1. Nome della nave:
2. Tipo di nave (nave da pesca o da trasporto):
3. Bandiera (paese di immatricolazione):
4. Porto di immatricolazione (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto):
5. Numero di immatricolazione (identificazione esterna):
6. Indicativo internazionale di chiamata:
7. Numero IMO/Lloyd's (eventuale):

Informazioni relative alla partenza

10. Data e ora della partenza:
11. Porto di partenza (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto):

Contatto

8. Nome del comandante/rappresentante:
9. Indirizzo del comandante/rappresentante:

Informazioni relative al trasbordo

12. Data e ora stimata del trasbordo:
13. Porto previsto di trasbordo [codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere (*):
14. Trasmesse dal comandante/rappresentante:

Informazioni relative all'altra nave che partecipa all'operazione di trasbordo:

15. Indicativo internazionale di chiamata:
16. Numero di immatricolazione (identificazione esterna):
17. Bandiera (paese di immatricolazione):

Quantitativi delle specie detenute a bordo

18. Numero/i, data/e e Stato/i di bandiera del certificato di cattura	19. Data del trasbordo (se effettuato in un luogo diverso dal porto di sbarco) e nome della/e nave/i da pesca	20. Zona o porto di trasbordo (zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca)	21. Nome delle specie (codice FAO alpha-3)	22. Zona di cattura (zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca)	23. Peso vivo totale stimato delle catture a bordo (in kg) o numero di pesci, se richiesto	24. Peso vivo totale stimato del pesce da trasbordare (in kg) o numero di pesci, se richiesto	25. Presentazione del pesce e stato di conservazione [utilizzare codici alfabetici (*)]	26. Se del caso, coefficiente di conversione applicato al prodotto della pesca dallo Stato di bandiera	27. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, tipo di imballaggio (codice a 3 lettere CRT=cartoni, BOX=casse, BGS=sacchi e BLC=blocchi):	28. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, numero di unità di imballaggio (cartoni, scatole, sacchi, contenitori, blocchi, ecc.):	29. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, peso medio per unità di imballaggio (in kg):

30. Nome e indirizzo dell'armatore:
31. Nome del comandante del peschereccio/del rappresentante:
32. Firma:
33. Data:

Per le navi da pesca compilare i punti 1-18 e 21-33

Per le navi da trasporto compilare tutti i punti

(*) Per i codici alfabetici relativi ai porti, allo stato di conservazione e alla presentazione del pesce cfr.: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm



ALLEGATO IV

CERTIFICATO DI CATTURA DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Modulo semplificato per i prodotti della pesca che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento

i) CERTIFICATO DI CATTURA DELLA COMUNITÀ EUROPEA – Modulo semplificato per i prodotti della pesca che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento					
Numero del documento			Autorità di convalida (nome, indirizzo, telefono, fax)		
1. Descrizione del prodotto		2. Riferimenti alle misure di conservazione e di gestione applicabili			
Specie	Codice del prodotto	Peso sbarcato verificato (kg)			
3. Elenco delle navi che hanno effettuato comunicazioni delle catture e dei quantitativi, per nave (con indicazione del nome, numero di immatricolazione, ecc.):					
4. Nome, indirizzo, telefono e fax dell'esportatore		Firma	Data	Timbro	
5. Convalida dell'autorità dello Stato di bandiera:					
Nome/qualifica		Firma	Data	Timbro	
6. Informazioni riguardanti il trasporto: (cfr. appendice)					
7. Dichiarazione dell'importatore:					
Nome e indirizzo dell'importatore		Firma	Data	Timbro	Codice NC del prodotto
8. Controllo all'importazione: Autorità		Luogo	Importazione autorizzata (*)	Importazione sospesa (*)	Verifica richiesta — data
Dichiarazione in dogana (eventuale)		Numero		Data	Luogo

(*) Barrare la casella corrispondente

▼ B

ii) CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA			
Numero del certificato	Data	Stato membro	
1. Descrizione del prodotto riesportato		Peso (kg)	
Specie	Codice del prodotto	Differenza rispetto al quantitativo totale dichiarato nel certificato di cattura	
2. Nome del riesportatore	Indirizzo	Firma	Data
3. Autorità			
Nome/qualifica	Firma	Data	Timbro
4. Controllo alla riesportazione			
Luogo:	Riesportazione autorizzata (*)	Verifica richiesta (*)	Numero e data della dichiarazione di riesportazione

(*) Barrare la casella corrispondente

▼ **B***Appendice***Informazioni riguardanti il trasporto**

1. Paese di esportazione Porto/aeroporto/altro luogo di partenza	2. Firma dell'esportatore			
Nome e bandiera della nave Numero di volo e lettera di trasporto aereo Nazionalità e numero di immatricolazione dell'autocarro Lettera di vettura ferroviaria Altro documento di trasporto	Numero(i) di container elenco allegato	Nome	Indirizzo	Firma

▼M8*ALLEGATO V***Sistemi di documentazione delle catture adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca e riconosciuti conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1005/2008**

Sistemi di documentazione delle catture riconosciuti conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1005/2008:

sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus* spp. definito nel regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio ⁽¹⁾;

programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso, quale istituito dal regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus* spp (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1035/oj>).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010 (GU L, 2023/2833, 20.12.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj>).

▼B

ALLEGATO VI

Termini di presentazione dei certificati di cattura per le partite di cui all'articolo 8

Termine di 4 ore per la presentazione del certificato di cattura prima dell'entrata nella Comunità

Partite di prodotti della pesca introdotte nella Comunità con trasporto aereo

Termine di 2 ore per la presentazione del certificato di cattura prima dell'entrata nella Comunità


Partite di prodotti della pesca introdotte nella Comunità con trasporto stradale

Termine di 4 ore per la presentazione del certificato di cattura prima dell'entrata nella Comunità

Partite di prodotti della pesca introdotte nella Comunità con trasporto ferroviario

▼ B

ALLEGATO VII



COMUNITÀ EUROPEA

MODELLO

Domanda di certificato APEO

(di cui all'articolo 14)

NB: consultare le note esplicative prima di compilare il formulario

1. Richiedente		Riservato alle autorità	
2. Forma giuridica del richiedente		3. Data di costituzione	
4. Indirizzo di costituzione			
5. Sede di attività principale			
6. Persona di contatto (nome, telefono, fax, e-mail)		7. Recapito postale	
8. Numero/i di partita IVA	9. Numero/i di identificazione dell'operatore/numero EORI		10. Numero di registrazione legale

▼ B

11. Numero del certificato AEO	12. Stato membro in cui sono effettuate attività doganali	13. Media mensile del numero/volume delle operazioni di importazione
14. Ufficio in cui è conservata la documentazione relativa al certificato di cattura		
15. Ufficio incaricato di fornire la documentazione relativa al certificato di cattura		
16. Luogo/luoghi in cui sono conservati i prodotti importati		
17. Firma: Nome:		Data: Numero di allegati:

Note esplicative:

La domanda e i documenti connessi devono essere presentati, in formato elettronico o su supporto cartaceo, secondo quanto richiesto dallo Stato membro cui è trasmessa la domanda.

1. **Richiedente**
Indicare il nome completo dell'operatore economico che presenta la domanda.
2. **Forma giuridica**
Indicare la forma giuridica come appare nell'atto di costituzione.
3. **Data di costituzione**
Indicare — in cifre — il giorno, il mese e l'anno di costituzione.
4. **Indirizzo di costituzione**
Indicare l'indirizzo completo del luogo in cui è stata costituita l'impresa del richiedente, incluso il paese.
5. **Sede di attività principale**
Indicare l'indirizzo completo del luogo in cui è esercitata l'attività principale dell'impresa del richiedente.
6. **Referente**
Indicare il nome completo, il numero di telefono e di fax e l'indirizzo e-mail della persona designata nell'impresa del richiedente come punto di contatto per le autorità durante l'esame della domanda.

▼ B**7. Recapito postale**

Da compilare soltanto se diverso dall'indirizzo di costituzione.

8, 9 e 10. Numeri di partita IVA, di identificazione dell'operatore e di registrazione legale

Indicare i numeri richiesti.

Il numero/i numeri di identificazione dell'operatore è/sono il numero/i numeri di identificazione registrato/i dall'autorità doganale/dalle autorità doganali.

Il numero di registrazione e di identificazione degli operatori economici (EORI) è il numero di identificazione registrato dall'autorità doganale/dalle autorità doganali.

Il numero di registrazione legale è il numero di registrazione fornito dall'ufficio di registrazione della società.

Se sono identici, indicare solo il numero di partita IVA.

11. Numero del certificato AEO

Indicare il numero richiesto.

12. Stato membro in cui sono effettuate attività doganali

Indicare il codice ISO alpha-2 del paese. Deve corrispondere a quello dello Stato membro in cui è stata concessa la qualifica di operatore economico autorizzato.

13. Media mensile del numero/volume delle operazioni di importazione

Indicare il numero medio mensile del numero/volume delle operazioni di importazione degli ultimi 12 mesi.

14, 15 e 16. Uffici/locali in cui sono conservati la documentazione/i prodotti

Indicare l'indirizzo completo degli uffici/locali in questione. Se l'indirizzo è identico, compilare soltanto la casella 14.

17. Nome, data e firma del richiedente

Firma: il firmatario deve precisare la sua funzione. Il firmatario dovrebbe essere sempre la persona che rappresenta l'impresa del richiedente nell'insieme.

Nome: nome e timbro del richiedente.

Numero di allegati: il richiedente fornisce le informazioni generali seguenti:

1. la domanda, compresi gli allegati, per la qualifica di operatore economico autorizzato
2. il certificato AEO rilasciato dalle autorità che concedono la qualifica di operatore economico autorizzato
3. la documentazione relativa alle operazioni di importazione realizzate negli ultimi 12 mesi.

▼ **B**

ALLEGATO VIII

**COMUNITÀ EUROPEA**

MODELLO

Certificato APEO

..... (numero del certificato)	
1. Titolare del certificato APEO	2. Autorità emittente
3. Data di decorrenza della validità del certificato	

*Note esplicative:***Numero del certificato**

Il numero del certificato deve sempre iniziare con il codice ISO alpha-2 dello Stato membro emittente, seguito dal numero nazionale di autorizzazione.

1. Titolare del certificato APEO

Indicare il nome completo del titolare che figura nella casella 1 del modulo di domanda nell'allegato VII, nonché il numero/i numeri di partita IVA riportato/i nella casella 8 del modulo di domanda e il numero AEO che figura nella casella 11 del modulo di domanda.

2. Autorità emittente

Firma, nome e timbro dell'amministrazione dello Stato membro.

Il nome dell'amministrazione dello Stato membro può essere indicato a livello regionale se la struttura organizzativa dell'amministrazione lo prevede.

3. Data di decorrenza della validità del certificato

Indicare il giorno, il mese e l'anno, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1.

▼ **M8**

▼B*ALLEGATO XA***Modulo per la trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati**

Nome della nave: _____ Indicativo internazionale di chiamata: _____ Bandiera: _____

Numero di immatricolazione (e, se del caso, numero IMO/Lloyds) _____

Descrizione della nave (marcature distintive): _____

Tipo di nave (p. es. peschereccio con palangari, peschereccio da traino): _____

Posizione iniziale: Latitudine _____ Longitudine (Est/Ovest) _____

Zona, sottozona, divisione di pesca: _____

Contatto/avvistamento (barrare la casella corrispondente): Visivo Radar Radio Contatto radio con la nave: Sì No

Dati della/e persona/e contattata/e a bordo della nave avvistata:

Contenuto sommario della conversazione radio: _____

Ora e attività (p. es. pesca, transito) della nave avvistata:

Data: _____ Ora: _____ : _____ Attività: _____ Rotta: _____ Posizione: _____

Data: _____ Ora: _____ : _____ Attività: _____ Rotta: _____ Posizione: _____

Data: _____ Ora: _____ : _____ Attività: _____ Rotta: _____ Posizione: _____

Data: _____ Ora: _____ : _____ Attività: _____ Rotta: _____ Posizione: _____

Data: _____ Ora: _____ : _____ Attività: _____ Rotta: _____ Posizione: _____

Documentazione degli avvistamenti (per esempio, con fotografie o filmati): _____

Osservazioni: _____

Fotografia o disegno della nave in cui siano visibili le strutture distintive, il profilo, gli alberi e le marcature:

--

Data del rapporto: _____ Rapporto presentato da (coordinate): _____

*ALLEGATO XB***Istruzioni per la compilazione del modulo riportato nell'allegato XA**

FORNIRE IL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI INFORMAZIONI

1. Indicare il nome, l'indicativo di chiamata, la bandiera e, se possibile, il numero di immatricolazione e il numero Lloyd's/IMO della nave visibili sulla nave medesima o comunicati tramite contatto radio con la nave (precisare la fonte di informazione).
2. Marcature distintive: indicare se il nome e il porto di immatricolazione della nave sono visibili o meno. Indicare il colore dello scafo e della sovrastruttura, il numero di alberi, la posizione del ponte e la lunghezza del fumaio, ecc.
3. Tipo di nave: descrivere il tipo di nave e di attrezzo avvistati (per esempio, peschereccio con palangari, peschereccio da traino, nave officina, nave da trasporto).
4. Posizione: indicare la posizione iniziale di avvistamento della nave, compresa la zona/sottozona/divisione di pesca.
5. Attività della nave avvistata: indicare l'ora dell'avvistamento, l'attività della nave al momento dell'avvistamento e la rotta (in gradi). Specificare se la nave era impegnata in attività di pesca, in operazioni di cala, traino o salpamento di attrezzi da pesca o in altre attività. Nel modulo possono essere registrati fino a cinque avvistamenti della stessa nave; eventuali ulteriori informazioni possono essere annotate sul retro o su un foglio separato. Specificare se la nave è dotata o meno di un cavo con bandierine.
6. Documentazione dell'avvistamento: indicare se l'avvistamento della nave è stato documentato con filmati o con fotografie (indicare alla voce «osservazioni» dove sono conservati i documenti).
7. Osservazioni: indicare la direzione di transito della nave. Riassumere il contenuto della conversazione radio eventualmente effettuata, indicando il nome, la nazionalità e la funzione dichiarata dalla persona/dalle persone contattata/e a bordo della nave avvistata.
8. Diagramma della nave: disegnare il profilo della nave, indicando eventuali marcature distintive utili ai fini dell'identificazione.



ALLEGATO XI

Modulo standard per lo scambio di informazioni su richiesta in conformità dell'articolo 45

I. DOMANDA DI INFORMAZIONI

Autorità richiedente — Stato membro — Nome — Indirizzo — Coordinate del funzionario responsabile	
Autorità interpellata — Stato membro — Nome — Indirizzo — Coordinate del funzionario responsabile	
Data di trasmissione della domanda	
Numero di riferimento dell'autorità richiedente	
N. di allegati	
Informazioni riguardanti la persona fisica o giuridica e/o il peschereccio oggetto della domanda	<i>Fornire tutte le informazioni disponibili atte a consentire l'identificazione del peschereccio, del comandante, del titolare delle licenze e/o autorizzazioni di pesca, dell'armatore, ecc.</i>
Informazioni richieste su:	
<input type="checkbox"/> possibili attività di pesca INN secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o infrazioni gravi di cui ►⁽¹⁾ all'articolo 42 ◀ di quest'ultimo Articolo 45, paragrafo 1	<i>Presentare quesiti circostanziati accompagnati dalle necessarie informazioni e giustificazioni a sostegno della domanda</i>
<input type="checkbox"/> possibili infrazioni al regolamento (CE) n. 1005/2008 Articolo 45, paragrafo 1	<i>Presentare quesiti circostanziati accompagnati dalle necessarie informazioni e giustificazioni a sostegno della domanda</i>
Domanda di indagini amministrative Articolo 45, paragrafo 2	<i>Presentare quesiti circostanziati accompagnati dalle necessarie informazioni e giustificazioni a sostegno della domanda</i>
Domanda di trasmissione di documenti o copie certificate conformi in possesso dell'autorità interpellata Articolo 45, paragrafo 4	<i>Presentare quesiti circostanziati accompagnati dalle necessarie informazioni e giustificazioni a sostegno della domanda</i>
Eventuali altri quesiti o informazioni generali	

►⁽¹⁾ M8

▼ B

II. RISPOSTA

Autorità richiedente — Stato membro — Nome — Indirizzo — Coordinate del funzionario responsabile	
Autorità interpellata — Stato membro — Nome — Indirizzo — Coordinate del funzionario responsabile	
Data di trasmissione della domanda	
Numero di riferimento dell'autorità richiedente	
Data di trasmissione della risposta	
Numero di riferimento dell'autorità interpellata	
N. di allegati	
Informazioni richieste su:	
<input type="checkbox"/> possibili attività di pesca INN secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o infrazioni gravi di cui ►⁽¹⁾ all'articolo 42 ◀	<i>Fornire tutte le informazioni pertinenti disponibili o raccolte nel contesto della domanda</i>
<input type="checkbox"/> possibili infrazioni al regolamento (CE) n. 1005/2008	<i>Fornire tutte le informazioni pertinenti disponibili o raccolte nel contesto della domanda</i>
<input type="checkbox"/> Domanda di indagini amministrative Articolo 45, paragrafo 2	<i>Fornire informazioni particolareggiate e le conclusioni delle indagini amministrative svolte</i>
<input type="checkbox"/> Domanda di trasmissione di documenti o copie certificate conformi in possesso dell'autorità interpellata Articolo 45, paragrafo 4	<i>Elenco dei documenti trasmessi in allegato al presente modulo</i>
Altre eventuali informazioni	

►⁽¹⁾ M8



ALLEGATO XII

Modulo standard per la domanda di notifica amministrativa in conformità dell'articolo 48

I. DOMANDA DI NOTIFICA AMMINISTRATIVA

Autorità richiedente — Stato membro — Nome — Indirizzo — Coordinate del funzionario responsabile	
Autorità interpellata — Stato membro — Nome — Indirizzo — Coordinate del funzionario responsabile	
Data di trasmissione della domanda	
Numero di riferimento dell'autorità richiedente	
N. di allegati	
Informazioni riguardanti la persona fisica o giuridica oggetto della domanda	<i>Fornire tutte le informazioni disponibili atte a consentire l'identificazione del destinatario della notifica amministrativa</i>
Informazioni riguardanti il contenuto dell'atto o della decisione da notificare	<i>Fornire tutte le informazioni possibili riguardanti il contenuto dell'atto o della decisione da notificare</i>

II. RIPOSTA

Autorità richiedente — Stato membro — Nome — Indirizzo — Coordinate del funzionario responsabile	
Autorità interpellata — Stato membro — Nome — Indirizzo — Coordinate del funzionario responsabile	
Data di trasmissione della domanda	
Numero di riferimento dell'autorità richiedente	
Data di trasmissione della risposta	
Numero di riferimento dell'autorità interpellata	

▼ B

N. di allegati	
Notifica richiesta	
Informazioni relative alla notifica richiesta:	
— data di notifica al destinatario	<i>Indicare la data dell'avvenuta notifica</i>
— mancata notifica	<i>Indicare le ragioni della mancata notifica</i>
Altre informazioni	

▼ M3
